



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CAMPUS

(emanato con DR n. 592/2013 del 30 luglio 2013 – BU SS n. 87 del 31 luglio 2013)

INDICE

- 1. NATURA DEL CAMPUS**
- 2. CONSIGLIO DI CAMPUS: COMPOSIZIONE E DURATA DELLE RAPPRESENTANZE**
- 3. COMPITI DEL CONSIGLIO DI CAMPUS**
- 4. COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS**
- 5. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CAMPUS E NEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS**
- 6. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI CAMPUS**
- 7. SURROGAZIONI E ELEZIONI SUPPLETIVE**
- 8. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DEL CAMPUS**
- 9. RISORSE E GESTIONE**
- 10. FUNZIONAMENTO SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS E DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS**
- 11. NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 1 NATURA DEL CAMPUS

1. Il Campus costituisce l'ambito organizzativo di coordinamento dei servizi agli studenti e per il diritto allo studio e delle attività e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze relativi ai Dipartimenti, alle Scuole e alle loro articolazioni territoriali, nonché alle altre strutture (ex art. 25 dello Statuto) operanti nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

2. Il Campus esprime le esigenze e gli interessi comuni delle Strutture didattiche e scientifiche e loro articolazioni territoriali, che operano nel proprio ambito; ne favorisce il reciproco raccordo; promuove sul territorio le attività di formazione, ricerca, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico da esse realizzate; attiva rapporti con istituzioni e soggetti locali e ne assicura il monitoraggio complessivo al fine di offrire gli opportuni riscontri alla Comunità e ai portatori di interessi locali nonché a beneficio del Consiglio di Coordinamento di Campus e degli altri Organi e Strutture dell'Ateneo.

3. Il Campus è dotato di autonomia gestionale e organizzativa come definita dall'articolo 9-*Risorse e gestione* del presente regolamento.

4. L'autonomia regolamentare è esercitata dal Consiglio di Coordinamento dei Campus mediante la proposta, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. b) dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011, del regolamento comune di funzionamento dei Campus e di modifiche e/o integrazioni allo stesso.

5. L'autonomia organizzativa è esercitata anche mediante l'adozione di atti per la definizione delle modalità di accesso ai servizi erogati dal Campus, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dagli Organi accademici.

6. L'attività del Campus si articola e si sviluppa anche in coerenza e applicazione con gli accordi quadro stipulati dall'Ateneo con gli enti di sostegno e gli enti locali dove il Campus insiste.

7. Presso ciascun Campus operano:

- a) il Consiglio di Campus;
- b) il Coordinatore del Consiglio di Campus.

8. Presso il Campus è presente il Responsabile amministrativo-gestionale, che esercita le funzioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 2 CONSIGLIO DI CAMPUS: COMPOSIZIONE E DURATA DELLE RAPPRESENTANZE

1. Il Consiglio di Campus è costituito per il coordinamento organizzativo dei servizi agli studenti e per il diritto allo studio e delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole e dalle loro articolazioni territoriali. Esso gode delle forme di autonomia previste dallo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011, svolge le funzioni da esso assegnate e specifica gli indirizzi degli organi di Ateneo tenendo conto delle esigenze, delle peculiarità e dei bisogni delle strutture didattiche e di ricerca presenti Campus medesimo;

2. Il Consiglio di Campus è composto da:

- a) il Coordinatore che lo presiede;
- b) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
- c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede dei Dipartimenti;
- d) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti responsabili delle attività nel Campus;
- e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
- f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
- g) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno che, in nessun caso, può essere un dipendente dell'Università di Bologna.

3. Nel caso in cui presso lo stesso Campus abbia sede un Dipartimento e una o più sue Unità Organizzative di Sede, componente di diritto del Consiglio di Campus è unicamente il Direttore di Dipartimento. Nel caso in cui presso lo stesso Campus abbia sede una Scuola e una o più sue Vicepresidenze, componente di diritto del Consiglio di Campus è unicamente il Presidente della Scuola.

4. Al Consiglio di Campus partecipano in qualità di invitati, senza diritto di voto, i responsabili di strutture ex art. 25 dello Statuto di Ateneo- DR n. 1203/2011 presenti nel Campus nonché un responsabile di Corso di studio per ciascuna delle Scuole che non hanno vicepresidenze nella sede, designato dai responsabili dei corsi medesimi

5. Il Coordinatore, le rappresentanze elettive e i rappresentanti designati nel Consiglio di Campus durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 3 COMPITI DEL CONSIGLIO DI CAMPUS

1. Il Consiglio di Campus:

- a) approva la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza relativamente alle risorse attribuite;
- b) approva i criteri guida e le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;
- c) esprime pareri e proposte sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus;
- d) esprime pareri e proposte sui profili inerenti l'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto delle Scuole e dei Dipartimenti attivi presso il Campus;
- e) esprime pareri e proposte sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;
- f) garantisce la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse.

2. Per lo svolgimento di tali compiti il Consiglio di Campus :

- a) fornisce un indirizzo politico all'Area di Campus per le attività da essa realizzate di natura organizzativa, gestionale e finanziaria;
- b) si adopera per il coordinamento dei servizi agli studenti, per il diritto allo studio, di supporto alla didattica e all' internazionalizzazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze, relativi ai Dipartimenti, alle Scuole, e loro articolazioni territoriali, nonché alle altre eventuali strutture ex art. 25 dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011, con riferimento sia agli ambiti di gestione diretta da parte dell'Area di Campus che di quelli assicurati dalle singole strutture;
- c) anche sulla base di tempestive informazioni ricevute dai Dipartimenti e dalle Scuole sulle attività didattiche e di ricerca da loro programmate nel Campus, approva e realizza la programmazione organizzativa e finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse assegnate di cui definisce i criteri di utilizzo;
- d) fornisce annualmente al Consiglio di Coordinamento dei Campus un *Report di monitoraggio* qualitativo e quantitativo delle attività svolte e delle condizioni della didattica, dei servizi agli studenti, della ricerca, dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico nel Campus di competenza; tale Report si basa sulle stesse fonti rese disponibili dalle strutture e dall'Amministrazione dell'Ateneo;
- e) formula proposte al Consiglio di Coordinamento dei Campus con particolare riguardo alla programmazione e al miglioramento dei servizi agli studenti, per il diritto allo studio, di supporto alla didattica e all'internazionalizzazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
- f) approva accordi e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, riguardanti attività e progetti di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus, in attuazione di accordi, convenzioni e intese generali approvati dagli Organi di Ateneo o comunque nel rispetto delle indicazioni generali dell'Ateneo;
- g) approva accordi, con soggetti pubblici e privati, relativi all'organizzazione di servizi di supporto alle strutture didattiche e scientifiche e che siano peculiari in ordine alle esigenze locali e del territorio di riferimento;
- h) definisce le forme di collaborazione necessarie per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di interesse comune anche promuovendo, tra le strutture operanti nel Campus, protocolli che individuano le risorse necessarie e le eventuali partecipazioni ai relativi costi;
- i) ai sensi degli artt.11 e 21 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013, esprime, anche tramite il Coordinatore di Campus, i previsti pareri sul modello di organizzazione dei servizi Tecnico-Amministrativi, per quanto di interesse del Campus.
- j) concorre, per il tramite del Coordinatore, a valutare progetti e proposte di intervento, funzionali ad accordi quadro (e accordi attuativi), a sostegno del consolidamento e dello sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca del Campus.

Art. 4 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS

1. Il Coordinatore del Consiglio di Campus è eletto dal Consiglio di Campus fra i professori di prima e seconda fascia, con sede di servizio nel Campus, che abbiano manifestato a tal fine la propria disponibilità nelle forme e nei tempi definiti dal Consiglio di Campus.

2. L'elezione del Coordinatore ha luogo per scrutinio segreto e, in prima istanza, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Campus. Nel caso di non raggiungimento della suddetta maggioranza, si procede a una seconda votazione per il cui scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice, data dalla metà più uno dei votanti; nel caso di non raggiungimento della maggioranza semplice, si procede a ulteriore votazione per il cui scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa, data dal maggior numero di voti presi da un candidato.

3. Il Coordinatore del Consiglio di Campus:

- a) è membro di diritto del Consiglio di Coordinamento dei Campus;
- b) indice le elezioni per le rappresentanze elettive nel Consiglio di Campus;
- c) presiede e convoca il Consiglio di Campus;
- d) sovrintende all'applicazione di quanto deliberato dal Consiglio;
- e) verifica il buon andamento dei servizi di Campus per gli studenti, per il diritto allo studio e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'internazionalizzazione;
- f) assicura il necessario raccordo istituzionale con gli Organi dell'Ateneo potendo altresì ricevere deleghe dal Magnifico Rettore per specifici compiti;
- g) ha la rappresentanza istituzionale del Campus nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio di riferimento; su mandato delle Strutture presenti nel Campus, espresso nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti, esercita la rappresentanza istituzionale delle stesse per l'attuazione di iniziative di specifico interesse delle medesime Strutture;
- h) promuove accordi, convenzioni e protocolli con soggetti pubblici e privati riguardanti progetti e servizi di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus, nel rispetto delle indicazioni generali dell'Ateneo;
- i) formula al Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013, le proposte di miglioramento dei servizi anche sentendo il Responsabile Organizzativo-Gestionale;
- j) è sentito dal Direttore Generale in merito alla valutazione del Responsabile Organizzativo-Gestionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 e) del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013;
- k) nei casi di necessità e urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella seduta successiva all'adozione.

4. Al Coordinatore del Consiglio di Campus si applica l'art. 37 Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 in materia di *Incompatibilità e divieti*.

Art. 5. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CAMPUS E NEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS

1. Le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus sono elette dai rappresentanti nei Consigli di Corso di studio presenti nel Campus e dai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento iscritti ai Corsi di Studio attivi presso il Campus stesso tra i rappresentanti medesimi, con modalità che facilitino la massima partecipazione.

2. Le elezioni sono indette dal Coordinatore del Consiglio di Campus entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio e si svolgono con sistema uninominale, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando. In alternativa, l'individuazione delle rappresentanze studentesche può avvenire, con sistema uninominale, nel corso di apposita

riunione convocata, anche attraverso mezzi telematici, dal Coordinatore del Consiglio di Campus entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio.

3. Il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei Campus è eletto, con sistema uninominale, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus tra i rappresentanti medesimi, nel corso di apposita riunione convocata, anche attraverso mezzi telematici, dal Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Campus entro 30 giorni dalla nomina dei rappresentanti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI CAMPUS

1. Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Campus sono elette dal personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni.

2. Le elezioni sono indette dal Coordinatore del Consiglio di Campus almeno 60 giorni prima della scadenza delle rappresentanze e si svolgono con sistema uninominale e candidatura obbligatoria, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando.

3. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo, in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o della scadenza del contratto.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Operano comunque le esclusioni previste dalla legge.

ART. 7 SURROGAZIONI E ELEZIONI SUPPLETIVE

1. In caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica del componente eletto subentra, per surrogazione, il primo dei non eletti votati.

2. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione dei non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante.

3. Non si procede ad elezioni suppletive, se le cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo si verificano nei 180 giorni precedenti la scadenza prevista per il mandato.

ART 8 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DEL CAMPUS

1. Il Responsabile Amministrativo-Gestionale è il dirigente dell'Area dell'Amministrazione Generale a cui sono ricondotti i compiti e gli ambiti di attività del Campus.

2. Il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus:

- a) compie gli atti, anche di rilevanza esterna, necessari per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Campus, quelli per assicurare la gestione dei servizi di competenza del Campus nonché le attività ed i progetti affidati a quest'ultimo sulla base di intese ed accordi con le strutture didattiche e scientifiche che operano nel Campus stesso e con soggetti esterni di rilevanza locale;
- b) predispone relazioni almeno annuali sull'attività gestionale svolta e sui servizi erogati

- funzionali alla valutazione della qualità da parte del Consiglio di Campus;
- c) è segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Campus;
- d) coordina il personale tecnico amministrativo assegnato all'Area di Campus ed esercita le altre funzioni gestionali attribuite ai dirigenti dall'art.18 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013 nel rispetto degli indirizzi specifici del Consiglio di Campus e generali dell'Ateneo.

Art. 9 RISORSE E GESTIONE

1. Il Campus è dotato di autonomia gestionale e organizzativa per le materie di propria competenza.
2. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento e per l'assicurazione dei servizi ad esso specificamente attribuiti, nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Possono inoltre essere trasferite al Campus o comunque ad esso assegnate, risorse provenienti dalle Scuole e dai Dipartimenti per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli stessi.
4. Il Campus, di concerto con i Dipartimenti e le Scuole interessati, può altresì reperire ed acquisire autonomamente dall'esterno risorse per le attività ed i servizi di propria competenza nonché per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative nella sede di cui all'art. 1, comma 2 e ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) e g) del presente Regolamento. Le suddette risorse, seppur acquisite, gestite e rendicontate direttamente dal Campus, dovranno essere imputate alle Scuole ed ai Dipartimenti di rispettiva competenza.
5. La gestione delle risorse acquisite dal Campus ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni dei regolamenti in materia di contabilità e di acquisizione di beni e servizi in economia per le parti vigenti nonché delle indicazioni generali dell'Ateneo assunte con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e con provvedimenti del Direttore Generale.

Art. 10 FUNZIONAMENTO SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS E DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS

1. Le sedute del Consiglio di Campus e del Consiglio di Coordinamento dei Campus sono regolate dalle norme generali e statutarie.
2. Sono valide, altresì, le sedute realizzate in video-conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione in tempo reale;
 - b. l'individuazione certa dell'identità e del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Nel caso in cui il Responsabile di Unità Organizzativa di Sede o il Vicepresidente di Scuola siano impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio, essi possono essere sostituiti, rispettivamente, dal Direttore di Dipartimento a cui l'Unità Organizzativa appartiene o dal Presidente della stessa Scuola.
4. L'art. 2, comma 5 del presente regolamento si applica anche ai componenti del Consiglio di Coordinamento dei Campus di cui all'art. 24, comma 1, lett. e), Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011.

Art. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In prima applicazione, in seguito agli esiti delle elezioni studentesche del 21-22 maggio 2013, il termine per l'indizione delle elezioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento è di 90

giorni dalla proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento di costituzione del Polo scientifico-didattico di Cesena, il Regolamento di costituzione del Polo scientifico-didattico di Forlì; il Regolamento di costituzione del Polo scientifico-didattico di Ravenna e il Regolamento di costituzione del Polo scientifico-didattico di Rimini, emanati rispettivamente con i Decreti Rettorali n. 395/2000 del 10 ottobre 2000, n. 394/2000 del 10 ottobre 2000, n. 489/2000 del 30 ottobre 2000 e n. 488/2000 del 30 ottobre 2000.